UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Sportello unico e Registro Imprese

Unioncamere
Protocollo Generale
USCITA - 27/07/2010 09:33 - 0013093

PS/su

Agli Uffici del Registro delle Imprese

LORO SEDI

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la normativa tecnica.

ROMA

A Infocamere

ROMA

Oggetto: Comunicazione Unica ed imposta di bollo.

L'Unioncamere del Piemonte, con nota del 26 aprile 2010, ha posto all'Agenzia dell'Entrate un'istanza di interpello al fine di chiedere alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo alla procedura della comunicazione unica, di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 2007 n. 40.

I quesiti posti dall'Unione delle Camere di commercio del Piemonte erano relativi:

- alla misura dell'imposta di bollo sulle domande che, seppur presentate per il tramite della comunicazione unica, non sono destinate al registro delle imprese;
- alla misura dell'imposta di bollo quando la comunicazione unica sia destinata sia al registro delle imprese, sia all'albo delle imprese artigiane;
- all'eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per quelle pratiche di inizio dell'attività che integrano precedenti domande di comunicazione unica.

L'Agenzia delle Entrate, con nota del 19 luglio 2010 prot.n. 954-109585/2010 che si allega, ha risposto ai quesiti sopra richiamati.

Nel ringraziare per l'attenzione si porgono distinti saluti.

II VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte
Marco Conte

Unione Italiana delle Camere di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
Tel. +39.06.47041 www.unioncamere.it

Agenzia Entrate

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Registro e altri tributi indiretti

Vittorio Mandito

Roma, 19 LUG. 2010

UNIONCAMERE PIEMONTE
VIA CAVOUR 17
10123 TORINO (TO)

Direzione Regionale del Piemonte
Corso Vinzaglio n. 8
Torino

Prot. n. 954-109585/2010

OGGETTO: Interpello 954-371/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
UNIONCAMERE PIEMONTE
Codice Fiscale 80091380016 Partita IVA 05443890016
Istanza presentata il 26/04/2010

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'associazione istante chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo alla procedura della comunicazione unica che consente di inviare telematicamente, con un unico invio, più istanze/denunce alle seguenti amministrazioni pubbliche (art. 4 DPCM 6 maggio 2009):

1) Uffici del registro imprese delle camere di commercio;

2) Agenzia delle Entrate;

3) Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

UNIONCAMERE PIEMONTE
19 LUG. 2010
Arrivo
Protocollo n°

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma
Tel. 0650545415 - Fax 0650545407 - e-mail: dc.norm.interpello@agenziaentrate.it

4) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL);

5) Commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero uffici preposti alla tenuta dell'albo imprese artigiane;

6) Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali.

L'art. 5 del citato DPCM, individua gli adempimenti che possono essere assolti con la Comunicazione unica.

Si ricordano, in particolare, quelli richiamati alla:

- lettera b) - quali la domanda d'iscrizione di nuove imprese, la modifica, la cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;

- lettera h) - quali la domanda di iscrizione, di variazione e di cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

Tanto premesso si chiede di conoscere:

- se con riferimento alle istanze che, pur presentate per il tramite della ComUnica, non sono dirette al registro delle imprese, possa trovare applicazione l'imposta prevista nella misura fissa di euro 14,62 dall'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972;

- se l'imposta di bollo da applicare a una pratica ComUnica che contenga nello stesso tempo sia l'istanza per il registro delle imprese sia quella rivolta all'albo delle imprese artigiane, debba essere quella prevista per il registro delle imprese (art. 1 comma 1-ter, della tariffa parte prima);

- se, con riferimento alla risoluzione n. 24/E di questa Direzione Centrale, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo in sede di presentazione di istanza di iscrizione all'Albo Artigiani quale integrazione della prima ComUnica è principio applicabile sia alle imprese individuali sia alle imprese in forma societaria.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L' ente interpellante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si osserva che l'articolo 1 della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, al comma 1-ter, prevede: "Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1977, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto

a) se presentate da ditte individuali Euro 17,50

b) se presentate da società di persone Euro 59,00

c) se presentate da società di capitali Euro 65,00".

Inoltre, l'articolo 3 della stessa tariffa prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62, per ogni foglio, per "*Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili*".

Con riferimento al primo quesito si osserva che l'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 79 del 2005 aveva precisato, ai fini dell'imposta di bollo, che l'attività svolta dalle Camere di Commercio, per la ricezione - nel caso di specie - delle domande di iscrizione all'Albo delle società cooperative, rappresenta una mera ricezione

documentale tramite le procedure informatiche attive presso le stesse Camere di commercio e che tali domande, quindi, rientrano nelle previsioni di cui all'art 3 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, per la quale è prevista l'applicazione dell'imposta fissa di bollo di euro 14,62.

Applicando tale principio alla fattispecie che qui interessa è possibile affermare che qualora un utente presenti una domanda tramite Comunica indirizzata esclusivamente, a titolo esemplificativo, all'Albo delle imprese artigiane, tale istanza, essendo l'attività delle Camere di Commercio di mera ricezione documentale, deve essere assoggettata all'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 prevista dal citato art. 3 della tariffa, anziché a quella più onerosa stabilita dall'art. 1, comma 1-ter.

Si precisa che le istanze da assoggettare alla citata imposta di Euro 14,62 devono essere diverse da quelle che concretizzano la fattispecie di integrazione documentale, le quali, come chiarito con la risoluzione 24/E del 29 marzo 2010, non devono essere assoggettate all'imposta di bollo.

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo a una pratica inviata per via telematica al registro delle imprese tramite ComUnica che contenga allo stesso tempo sia l'istanza destinata al registro delle imprese sia quella rivolta all'albo delle imprese artigiane, si ritiene, conformemente a quanto già affermato nella citata risoluzione n. 24/E, che l'imposta di bollo da applicare debba essere quella prevista appunto per il registro delle imprese (art. 1 comma 1-ter, della tariffa, parte prima) e che risulta differenziata in funzione della natura del soggetto che presenta la domanda:

se presentate da ditte individuali Euro 17,50

se presentate da società di persone Euro 59,00

se presentate da società di capitali Euro 65,00.

Per quanto riguarda, infine, il terzo quesito si fa presente che con la risoluzione n. 24/E del 29 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con riferimento alle imprese individuali artigiane, che "*nel momento in cui il richiedente, già iscritto al registro imprese, ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per ottenere l'iscrizione*

all'albo delle imprese artigiane, e chieda, quindi, di integrare la pratica nata con la prima comunicazione unica, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all'albo imprese artigiane. all'INPS ed eventualmente all'INAIL, tale ultima comunicazione non deve essere assoggettata nuovamente all'imposta di bollo in quanto risulta concretizzata la fattispecie di integrazione documentale relativa a una precedente comunicazione unica già assoggettata all'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642."; si ritiene che quanto affermato nella risoluzione n. 24/E, relativamente all'impresa artigiana individuale, possa trovare applicazione anche nei confronti di quelle imprese che svolgono la stessa attività artigiana in forma societaria.

La società, dunque, già iscritta al registro imprese, quando ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, e chieda, quindi, di integrare la pratica nata con la prima comunicazione unica, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all'albo imprese artigiane, all'INPS ed eventualmente all'INAIL, non sarà tenuto ad assoggettare nuovamente all'imposta di bollo tale ultima comunicazione in quanto risulta concretizzata la fattispecie di integrazione documentale relativa a una precedente comunicazione unica già assoggettata all'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Piemonte, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL CAPO SETTORE

Giovanni Spalletta

954-371/2010